



Salp Spa
appalti@pec.salpspa.com

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 14
Callegari Giovanni
Tel. 348-4410592

OGGETTO: autorizzazione idraulica al prelievo acque di collaudo dal canale demaniale Piavesella e allo scarico di acque provenienti da lavori di realizzazione metanodotto SNAM Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN300 ed opere connesse nel canale irriguo demaniale Emanuele Filiberto

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 20455 in data 09/08/2021;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta Salp spa - Codice Fiscale 00166260307 al prelievo acque di collaudo dal canale demaniale Piavesella e allo scarico di acque provenienti da lavori di realizzazione metanodotto SNAM Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN300 ed opere connesse nel canale irriguo demaniale Emanuele Filiberto, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. si segnala che, nel territorio dei comuni di Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Susegana, interessati dalle opere in questione, sono presenti sia scoli interaziendali privati che canali demaniali;
2. questi ultimi (tra i quali il canale Piavesella e il canale Emanuele Filiberto), ai sensi del Regolamento Consorziare per la tutela e manutenzione delle opere irrigue e di bonifica e dei RR.DD. 368 e 523 del 1904, beneficia, lungo ambo i lati, di una fascia di rispetto della larghezza di 10 m, misurati dal ciglio superiore delle sponde (o dal piede esterno dell'argine o dall'estradosso della tubazione), riservata alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua (p.es. al passaggio dei mezzi), nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo;
3. si evidenzia in proposito che sono soggette ad autorizzazione tutte le opere (fabbricati, recinzioni, piantumazioni, ecc.) di qualsiasi natura nella fascia compresa tra i 5 e i 10 m di distanza dalle sponde del canale, mentre la fascia di m 5 dovrà rimanere sempre libera da ostacoli fissi o permanenti, manufatti, scavi, ivi compresi aggetti dei fabbricati, sporti di gronda e simili, alberature, piantagioni e colture agricole permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi permanenti in genere; al suo interno sono esclusivamente autorizzabili recinzioni di tipo facilmente removibile (p.es. rete metallica fissata su pali in legno o in ferro infissi direttamente nel terreno e privi di fondazione in calcestruzzo o rete metallica fissata su strutture prefabbricate removibili) e sono consentite solamente semine vegetali erbacee o colture a prato o pavimentazioni e manufatti a raso del piano campagna ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
4. anche eventuali tratti di recinzione perpendicolari al canale, posti all'interno della suddetta fascia di rispetto di m 5, dovranno essere preventivamente autorizzati ed essere esclusivamente di tipo removibile, realizzati con rete metallica fissata su pali in ferro (o altro materiale) infissi direttamente nel terreno (privi di fondazione in calcestruzzo) o imbullonati su plinti di fondazione aventi quota di sommità non superiore a quella del piano campagna;
5. si specifica che il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio possono sempre accedere alle proprietà private e alla fascia di rispetto sopra definita previo semplice avviso, salvo il caso di emergenza; all'utente che impedisce l'ingresso nel proprio fondo e ostacola il personale consorziale nell'espletamento del suo mandato verranno addebitate le conseguenti spese per il fermo mezzi e per eventuali danni arrecati a terzi a seguito del mancato intervento del Consorzio;
6. non potranno essere rivendicati diritti o risarcimenti nei confronti del Consorzio o aventi causa, per eventuali danni provocati dai mezzi meccanici in transito alle condotte, tubazioni ecc. sprovvisti di adeguata protezione, posti all'interno della fascia di m 5, come sopra indicati, e quant'altro irregolarmente posto all'interno della fascia di rispetto come sopra definita, durante le operazioni di ordinaria manutenzione;
7. vanno inclusi pure gli eventuali danni futuri causati alla sommità arginale per probabile cedimento del ciglio o sponda del canale in quel tratto;
8. premesso quanto sopra esposto si autorizza, per quanto di competenza e sotto il profilo idraulico, il prelievo di acqua ai fini del collaudo delle condotte del nuovo metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda dal canale demaniale Piavesella con restituzione integrale nel canale demaniale Emanuele Filiberto, senza in alcun modo alterarne le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche;
9. durante l'esecuzione dell'attività o di azioni ad essa comunque connesse non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali e consorziali; in caso contrario dovranno eseguirsi, a Vs. cura e spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;

10. il prelievo e la restituzione interessano rispettivamente il canale Piavesella ed il canale Emanuele Filiberto e sono assolutamente vincolati alla disponibilità d'acqua contingente, in relazione al periodo stagionale, alle necessità irrigue e/o di soccorso ed alle priorità dei fabbisogni per uso agricolo;
11. il prelievo dovrà essere limitato al volume massimo di 850 mc con portata massima della pompa non superiore a 25 l/s, da eseguirsi esclusivamente nel rispetto delle modalità che saranno indicate dal personale tecnico consortile (guardiano di zona Callegari Giovanni 348-4410592);
12. si precisa che il canale Emanuele Filiberto è in servizio irriguo nel periodo che va dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, salvo imprevisti dovuti a cause di forza maggiore (interruzioni temporanee per guasti, manutenzioni straordinarie, ecc.); al di fuori di tale periodo non vi è garanzia della disponibilità idrica e di collettamento delle acque;
13. dovrà essere sempre consentito al personale del Consorzio l'accesso alle opere idrauliche per la verifica del rispetto delle norme che regolano il prelievo e l'uso dell'acqua;
14. quanto manomesso a danno dei canali Piavesella ed Emanuele Filiberto dovrà essere prontamente ripristinato a regola d'arte;
15. codesta ditta, una volta ultimate le attività previste, dovrà provvedere alla rimessa in pristino dell'intera area con rimozione delle opere di attingimento e pompaggio e di eventuali ingombri conseguenti alla presenza del sistema di collaudo delle condotte;
16. restano a Vs. carico gli eventuali danni procurati a cose o a persone dovuti sia alla esecuzione dell'intervento durante i lavori e/o per mancata sorveglianza fuori dagli orari di lavoro, conservando altresì indenne il Consorzio da qualsiasi responsabilità al riguardo;
17. codesta ditta dovrà provvedere all'eventuale rimozione repentina del sistema di prelievo e pompaggio e di ogni altra opera provvisoria, su semplice ed insindacabile richiesta del Consorzio, in caso di necessità sopravvenuta per probabile evento di piena o anche per eventuali interventi di manutenzione e/o lavori di carattere ordinario e straordinario, tali per cui le operazioni di cui trattasi possano essere di ostacolo;
18. resta inteso che ogni danno occorso al materiale utilizzato, e/o posto in opera, causati da interventi di manutenzione eseguiti dai mezzi del Consorzio, non potranno essere ascritti in alcun modo allo scrivente che dovrà pure essere sollevato da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati;
19. dovrà essere sempre garantita la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore di tutti gli aventi diritto e del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi o per semplice servizio di guardiania e/o controllo;
20. le acque scaricate nel canale Emanuele Filiberto dovranno provenire esclusivamente dal canale Piavesella successivamente al loro impiego per le operazioni di collaudo durante le quali non dovrà intervenire alcun trattamento né inquinamento, né contenere in alcun modo residui causati dal loro impiego o da lavorazioni;
21. qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche di quanto autorizzato tramite la sua parziale o totale rimozione, anche temporanea, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria, su semplice richiesta dello scrivente, a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
22. sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE;
23. lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

24. la data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Callegari Giovanni tel. 348-4410592;
25. l'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge;
26. il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta;
27. la Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere;
28. la presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere prevista dal Regolamento;
29. in caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta;
30. l'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio;
31. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell'informativa pubblicata sul sito web consorziale <https://consorziopiave.it/privacy/>

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion

Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Pellizzari ing. Paolo
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 91759 PB/PP/TF/cf